



istituto
nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell'amministrazione
pubblica

Funzione Organizzazione e Formazione
UFFICIO PROCESSI E PROCEDURE

Roma 06/05/2005
Prot. n. 401

Ai Direttori delle Sedi
Provinciali e Territoriali
e per il loro tramite
alle Amministrazioni ed Enti iscritti

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

E p.c. Alle Organizzazioni sindacali
nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

OGGETTO: Criteri operativi sulla competenza territoriale per la lavorazione delle pratiche di prestazioni istituzionali. **Integrazioni alle note n° 85 e n° 102 del 2005.**

Ai fini di una completa attuazione dei nuovi criteri di competenza nella trattazione delle pratiche, introdotti con le note n°1912/DG dell'11/06/2004 e n°3075/DG del 22/09/2004 esplicative delle direttive impartite con la Circolare n°28 del 30/04/2004, sono state emanate le note n° 85 del 26/01/2005 e n° 102 dello 04/02/2005 da parte della scrivente Funzione.

Con tali note si è indicato, quale criterio di competenza per la definizione delle prestazioni, relativamente agli iscritti in costanza di attività lavorativa, quello della Sede dell'Amministrazione o Ente datore di lavoro degli iscritti medesimi.

Per ovviare ad una serie di disparità interpretative segnalate in ordine al concetto di "sede di servizio/sede di lavoro", che potrebbe condurre a concentrazioni eccessive di pratiche in alcune sedi di grandi città, e ad un corrispondente depauperamento in altre sedi provinciali dell'Istituto, si è proceduto ad un ulteriore affinamento concettuale del rapporto tra Ente/Amministrazione e Sede Provinciale Inpdap competente alla trattazione delle pratiche dell'iscritto.

Per quanto precede, si forniscono le seguenti precisazioni:

- **Per gli iscritti in attività di servizio, la competenza viene individuata nella Sede Inpdap della Provincia in cui il dipendente presta servizio.** Ad esempio, per tutte le pratiche di prestazioni istituzionali (creditizie, pensionistiche e previdenziali) riguardanti un agente di polizia in servizio in provincia di Rieti, sarà competente la Sede Provinciale Inpdap di Rieti.

Questa disposizione è valida, a differenza di quanto previsto dalla sopraccitata nota n° 85 del 26/01/2005, anche per i dipendenti degli enti sovraprovinciali, in particolare le Regioni, e per il personale militare e civile della Marina Militare. Lo stesso criterio vale per le prestazioni TFS/TFR nonché per le “prime liquidazioni e primi pagamenti”, come già indicato al paragrafo 1) della richiamata nota n. 102 del 04/02/2005.
- **Nelle Aree metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Torino**, in attesa dell’emanazione di specifiche direttive da parte delle Direzioni Compartimentali interessate, tese alla rideterminazione del bacino di utenza e delle correlate competenze territoriali, come già anticipato con la nota n° 85 del 26/01/2005, si continuerà ad utilizzare il preesistente criterio di competenza, vale a dire quello di residenza dell’iscritto, per un periodo, comunque, che non deve andare oltre il 30 giugno 2005. Le Sedi Provinciali che, a seguito del nuovo criterio, dovessero individuare la competenza sulle prestazioni relative ad un iscritto facente parte di Sedi Territoriali ricomprese nelle Aree metropolitane (Roma, Milano, Napoli, Torino), dovranno astenersi dall’inviare pratiche/fascicoli a tali sedi fino all’emanazione della direttiva compartimentale suddetta, procedendo, nel frattempo, all’evasione delle prestazioni richieste.
- **Per il personale dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, per i soli trattamenti pensionistici**, la competenza rimane attribuita alla Sede di Roma 1 (Via Beccaria n. 29 – 00196 Roma), giusta circolare n.23 del 30/03/2004, fino alle specifiche eventuali variazioni delle competenze in conseguenza di una diversa ripartizione del bacino d’utenza.
- **Per il personale del Corpo Forestale dello Stato, per i soli trattamenti pensionistici** come da circolare n.62 del 29/11/2004 e successiva nota operativa n° 28 del 31/12/2004 della D.C. Pensioni, è competente la Sede di Roma 4 (Largo Escrivà J. De Balaguer n. 11 – 00142 Roma) fino **al 30/06/2005**; successivamente si applicherà il generale criterio della provincia in cui l’iscritto presta servizio.
- **Nel caso di trattazioni di pratiche di TFR/Previdenza Complementare, per periodi di lavoro resi a tempo determinato**, le Sedi che avevano in carico la competenza ed hanno aperto

la relativa pratica di TFR/Previdenza Complementare dovranno provvedere, con ogni sollecitazione, alla trattazione (liquidazione/pagamento), a seconda dei casi, per poi inviare i sottofascicoli alla Sede che risulta competente secondo il criterio della provincia attuale di servizio. Tale modalità vuole ovviare alla casistica dei dipendenti che prestano servizio a tempo determinato passando frequentemente da una provincia all'altra.

➤ **Per quanto riguarda l'erogazione dei Mutui ipotecari** si ribadisce, invece, il criterio stabilito dall'articolo 8 del Regolamento per la concessione di mutui ipotecari agli iscritti alla gestione unitaria del credito e delle Attività Sociali dell' Inpdap (giusta delibera del Commissario Straordinario n°242 del 27 aprile 2004), che individua la competenza nella Sede Inpdap della Provincia in cui risulta l'immobile.

➤ **Per i pensionati rimane invariato, ai fini della gestione della relativa partita, il criterio generale di competenza della Sede Inpdap della Provincia in cui gli stessi risiedono.**

Per quanto riguarda le pensioni indirette, la Sede competente a liquidare la pensione ed effettuare il primo pagamento è quella della Provincia nella quale insisteva l'Ente/Amministrazione presso cui l'iscritto prestava servizio. La Sede dovrà poi provvedere tempestivamente al trasferimento on-line delle partite di pensione della specie, nonché all'invio della relativa determinazione (unitamente ad ogni altra documentazione legata al pagamento del trattamento pensionistico) presso la Sede di residenza dell'avente o degli aventi diritto, trattenendo il fascicolo unico relativo all'iscritto per eventuali successive riliquidazioni.

Per quanto riguarda le pensioni di reversibilità, la Sede competente a liquidare le pensioni e ad effettuare il primo pagamento è quella in cui risiedeva il pensionato e, analogamente a quanto previsto per le pensioni indirette, la Sede dovrà provvedere tempestivamente al trasferimento on-line delle partite di pensione, all'invio delle relative determinazioni alla Sede o alle Sedi di residenza dell'avente o degli aventi diritto, trattenendo il fascicolo relativo al dante causa per eventuali successive riliquidazioni.

Pertanto per le riliquidazioni nei casi di pensioni indirette e reversibili, il modello PA04, predisposto dall'ente datore di lavoro e trasmesso tramite la casella postale PensioniS7@inpdap.gov.it, è inoltrato, in maniera automatica dal sistema, alla sede Inpdap della provincia dove è in carico il fascicolo pensionistico, la stessa sede provvede a riliquidare la pensione e a trasmettere la relativa determinazione alla sede che ha in carico la partita di pensione per il conseguente pagamento.

Si fa presente, inoltre, che la sede che provvede alla liquidazione della pensione e ne dispone il primo pagamento, non dovrà provvedere alla apertura del ruolo mobile di iscrizione (mod. 67 LP), in quanto detto compito è demandato alla sede ricevente, sulla base della relativa documentazione cartacea; quest'ultima dovrà anche provvedere all'invio del modello di comunicazione al Comune di residenza del pensionato, per l'annotazione nei registri anagrafici.

Quanto al trasferimento informatico della pratica di liquidazione della pensione, gli adempimenti previsti nella nota n° 102 del 04/02/2005 a carico degli operatori delle sedi devono essere effettuati tramite il sito intranet all'indirizzo <http://pensionis7web>. Il manuale operativo è stato inviato mediante e-mail alle sedi periferiche: oggetto: PensioniS7: nuovo servizio Web per trasferimento pratiche Mittente: Help Desk MO.R.E.N.O. in data giovedì 17/02/2005.

Si invitano altresì le Direzioni Centrali, Compartimentali e la Direzione Centrale Comunicazione, per quanto di propria competenza, ad assumere ogni iniziativa ritenuta utile al fine di informare le Amministrazioni, gli Enti e gli iscritti sul contenuto della presente.

Il Direttore Generale

Dr Luigi Marchione

F.to Dr. Luigi Marchione